

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(TANASSI)

di concerto col **Ministro della Sanità**

(RIPAMONTI)

NELLA SEDUTA DEL 19 GIUGNO 1969

Modifica alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860,  
sull'impiego pacifico dell'energia nucleare

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, contiene una serie di disposizioni per la disciplina della detenzione, commercio e trasporto di materie nucleari, dirette a tutelare la pubblica incolumità che necessita di una particolare protezione in ragione della non comune pericolosità delle materie nucleari.

La legge stessa non prevede alcuna eccezione salvo quella dell'articolo 13, secondo comma, che esonera dall'autorizzazione ministeriale per l'impiego degli isotopi radioattivi, gli istituti universitari e gli istituti scientifici di diritto pubblico che impieghino i radioisotopi esclusivamente allo scopo di ricerca scientifica.

Le leggi nucleari di altri Paesi, la Convenzione 29 luglio 1960 di Parigi sulla responsabilità civile nel settore dell'energia nucleare e la Convenzione 31 maggio 1963

di Vienna, avente lo stesso oggetto, prevedono l'esonero, in particolari casi, dall'osservanza del regime generale in considerazione del rischio limitato che l'uso di sostanze nucleari — in taluni casi — comporta.

La mancanza nella legge n. 1860 del 1962 di una disposizione di esonero analoga a quelle ricordate delle Convenzioni di Parigi e di Vienna e delle legislazioni nucleari di altri Paesi, ha determinato gravi inconvenienti nella pratica applicazione della legge.

Infatti, sono soggette alla disciplina della legge alcune sostanze (ad esempio: nitrato di uranile) di comune impiego per alcune reazioni chimiche e che, nelle limitate quantità in cui vengono usate, non presentano particolare pericolosità. Ed è avvenuto che essendo in precedenza libero il commercio di tali sostanze, coloro che le utilizzano non

hanno nella maggior parte dei casi osservato le disposizioni della citata legge del 1962, in materia di detenzione, commercio e trasporto, incorrendo, pertanto, nelle gravi sanzioni penali previste negli articoli 28 e 29 della legge stessa.

Si rende, perciò, necessario introdurre anche nell'ordinamento italiano la possibilità di consentire che la detenzione, il commercio ed il trasporto di modiche quantità di materie nucleari, in considerazione del rischio estremamente ridotto che il loro uso presen-

ta, siano esonerate dall'osservanza delle prescrizioni della legge di cui innanzi.

A ciò provvede l'unito disegno di legge che consente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di disporre, con propri decreti, di concerto con il Ministro della sanità, l'anzidetto esonero, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare che, per la sua specifica competenza in materia, è in grado di predisporre gli elementi tecnici che sono necessari per la emanazione dei decreti in questione.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, può essere disposto l'esonero dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per la detenzione, il commercio e il trasporto di modiche quantità di sostanze nucleari, ferma restando la osservanza delle prescrizioni per la tutela dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.